Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

91/2012
OTTOBRE/13/2012 (*)
31 Ottobre 2012

IL LIMITE MASSIMO DI 36 MESI STABILITO PER L'UTILIZZO DEI CONTRATTI A TERMINE CON LO STESSO LAVORATORE E PER MANSIONI EQUIVALENTI E' SUPERABILE QUALORA - AL TERMINE DEL CONTRATTO - SI RICORRA ALLA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO. LO STABILISCE IL MINISTERO DEL LAVORO CON LA RISPOSTA AD

INTERPELLO N.32 DEL 19 OTTOBRE 2012.

L'Assolavoro ha presentato **istanza di interpello al fine di conoscere il parere** del Ministero del Lavoro **in ordine alla corretta interpretazione** del disposto normativo ex art. 5, comma 4 bis, D.Lgs. n. 368/2001, **afferente al computo del periodo massimo di occupazione del lavoratore in caso di successione di più contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti con lo stesso lavoratore.**

In particolare, il quesito posto dall'associazione nazionale delle agenzie per il lavoro riguardava la possibilità, per un'azienda utilizzatrice che ha **raggiunto il limite dei 36 mesi** di utilizzo di un lavoratore con contratto a tempo determinato, **di ricorrere al contratto di somministrazione a tempo determinato per lo stesso lavoratore**.

I tecnici del Ministero, in risposta al quesito, in via preliminare, **ricordano che prima dell'entrata in vigore della Legge n. 92/2012,** l'articolo 5, comma 4 bis, D.Lgs. n. 368/2001 prevedeva che "**qualora** per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti **il rapporto di lavoro** fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore **abbia complessivamente superato i trentasei mesi** comprensivi di proroghe e rinnovi (…) **il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato".**

La nuova formulazione, prevista dalla **Riforma del Lavoro** e ribadita dalla **Circolare Ministeriale n° 18 del 18 Luglio 2012**, **stabilisce** altresì che, **ai fini del calcolo del periodo di trentasei mesi**, "**si tiene altresì conto** dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ……. **con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato**".

Con la citata circolare **è stato altresì chiarito che il periodo massimo costituisce solo "un limite alla stipulazione di contratti a tempo determinato e non – invece - al ricorso alla somministrazione di lavoro".**

Ne deriva che, una volta raggiunti i trentasei mesi, il datore di lavoro potrà ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore.

Il Legislatore, con la disposizione in esame, **ha perciò inciso solamente sulla disciplina regolatrice del contratto a tempo determinato** di cui al D.Lgs. n. 368/2001 e non sulla normativa relativa alla somministrazione a tempo determinato di cui al D.Lgs. n. 276/2003.

I due istituti contrattuali rappresentano degli strumenti di flessibilità differenti.

È dunque evidente che il Legislatore non ha introdotto *ex novo* nel nostro ordinamento un limite legale di durata alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Tale soluzione interpretativa trova peraltro conferma nella diversa disciplina comunitaria posta a fondamento dei due istituti.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, in risposta al quesito avanzato, **i tecnici hanno perciò ribadito che un datore di lavoro, una volta esaurito il periodo massimo di trentasei mesi, possa impiegare il medesimo lavoratore ricorrendo alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) **Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

ED/FC/PDN